

Allegato A

“INDICAZIONI OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 16 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/2022”

1. Finalità

- 1.1. In attuazione dell'articolo 8, comma 19 della legge regionale n. 13/2022, il presente documento definisce le modalità e i termini per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 8, comma 16, a favore delle strutture residenziali per anziani della Regione autorizzate all'esercizio, in considerazione degli impatti economico-finanziari derivanti dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- 1.2. Ai sensi del medesimo articolo, il presente documento disciplina, altresì, il sistema di computo delle giornate di non occupazione e il valore di contributo erogabile per ogni giornata di non occupazione.

2. Soggetti beneficiari del contributo

- 2.1. Possono accedere al contributo gli Enti gestori di strutture residenziali per anziani che risultino autorizzate all'esercizio, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (*Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani*), alla data del 31/01/2020, nonché alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. Entità del contributo

- 3.1. Ai soggetti beneficiari, così come definiti al punto 2 del presente documento, viene riconosciuto un contributo pari a € 17,25 per ogni giornata di non occupazione dei posti letto nei periodi di operatività delle strutture residenziali ricompresi fra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
- 3.2. Ai fini del presente documento, per periodi di operatività delle strutture residenziali si intendono quelli in cui, nell'intervallo di tempo indicato al precedente punto 3.1, risulti accolto in struttura almeno un utente.

4. Criteri per il computo delle giornate di non occupazione dei posti letto

- 4.1. Per giornata di posto letto non occupato si intende la giornata per la quale l'Ente gestore della struttura residenziale non ha percepito la retta di ospitalità.
- 4.2. Il numero di giornate di non occupazione dei posti letto per ciascun richiedente è determinato nel seguente modo:
 - a) determinazione del tasso medio regionale di non occupazione dei posti letto nell'anno 2021, corrispondente al 20%;
 - b) calcolo del tasso di non occupazione di ciascuna struttura per l'anno 2021, ricavato dalla differenza tra la piena occupazione teorica e l'occupazione effettiva di ciascuna struttura nel medesimo periodo;
 - c) nel caso in cui il tasso di non occupazione di cui alla lettera b) risulti superiore al 20% (tasso medio regionale di non occupazione), il numero di giornate per le quali è riconosciuto il

contributo corrisponde al 20% delle giornate di piena occupazione teorica; in caso contrario, il numero di giornate per le quali è riconosciuto il contributo viene calcolato sulla base del tasso di non occupazione ricavato con le modalità di cui alla lettera b).

- 4.3. Per il calcolo delle giornate di non occupazione, così come indicato al precedente punto, sono utilizzati i dati disponibili sul gestionale SIRA FVG alla data di adozione della presente deliberazione.
- 4.4. Ai fini del conteggio delle giornate di non occupazione, sono esclusi:
 - a) i periodi di chiusura e sospensione, nonché quelli di non operatività (individuati sulla base della definizione fornita al punto 3.2 del presente documento);
 - b) le giornate di non occupazione dei posti letto destinati all'accoglimento di soggetti positivi a COVID-19 attivati nelle strutture residenziali ai sensi della DGR n. 1676/2020 recante "Emergenza COVID-19. Indicazioni per l'attivazione di strutture assistenziali intermedie per soggetti positivi a COVID-19, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia".

5. Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

- 5.1. Il contributo di cui al presente documento è riconosciuto per il tramite delle Aziende sanitarie competenti per territorio, nei limiti di budget rispettivamente assegnati a ciascuna Azienda.
- 5.2. Le domande di contributo, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate all'Azienda sanitaria di riferimento esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna Azienda sanitaria dell'avviso relativo alla presente procedura o, nel caso in cui tale termine cada in giorno festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, avvalendosi della modulistica reperibile sul sito istituzionale delle Aziende sanitarie.
- 5.3. Nei casi in cui l'ente gestore della struttura sia l'Azienda sanitaria, quest'ultima può delegare alla presentazione della domanda il soggetto cui è affidata la gestione operativa della struttura stessa.
- 5.4. Gli enti gestori di strutture residenziali ubicate sui territori di competenza di più Aziende sanitarie, devono presentare domanda presso ciascuna delle Aziende di riferimento.

6. Modalità di erogazione del contributo

- 6.1. A seguito del ricevimento delle domande, ciascuna Azienda sanitaria procede all'istruttoria delle istanze pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti, nonché l'ammissibilità delle giornate di non occupazione richieste a contributo, che non potranno in ogni caso essere superiori a quelle ottenute secondo le modalità di calcolo indicate al punto 4.2 e sulla base dei dati reperiti come indicato al punto 4.3 del presente documento.
- 6.2. Al termine dell'istruttoria, le Aziende determinano per ciascun soggetto richiedente l'entità dell'importo concedibile.
- 6.3. Nel caso in cui gli importi ammessi a contributo fossero superiori al budget assegnato a ciascuna Azienda sanitaria, le risorse disponibili verranno ripartite in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE